

David Armando

**I tribunali dei feudi Colonna
nello Stato pontificio alla fine del Settecento.
Struttura, composizione, rendite**



Laboratorio dell'ISPSP, XIV, 2017

17

La durissima requisitoria nei confronti dell'amministrazione della giustizia nel Regno di Napoli inserita da Gaetano Filangieri nel terzo libro della *Scienza della legislazione* si apre con una considerazione sulla figura del giudicante di nomina feudale. In contrasto con l'ampiezza dei suoi poteri, questo «miserabile e vile mercenario del barone» è descritto in una condizione di degrado e di subalterità, che si manifesta in primo luogo sul piano economico:

Il suo salario prescritto dalle leggi non supera quello del più misero familiare. Ordinariamente il barone lo defrauda anche di questa tenuissima paga e lo condanna a ripetere la sua sussistenza dalle rapine e dalle vessazioni, senza delle quali egli perirebbe della fame¹.

Quella dei giudici baronali è una «miserabile carriera», percorsa esclusivamente da personaggi privi di altri mezzi e di altri talenti, «che il bisogno e l'interesse obbligano ad essere ingiusti»². Senza nulla togliere alle responsabilità dirette dei feudatari – che egli inizia a elencare poche righe più avanti – e del sistema giudiziario del Regno nel suo complesso, Filangieri riconduce così anche alle modalità del reclutamento e della retribuzione degli ufficiali baronali il problema degli “abusi” feudali, su cui tanto si erano espressi i giureconsulti napoletani fin dal secolo precedente³.

Filangieri dichiara di stare denunciando in particolare la condizione della propria patria⁴, e tuttavia questa «orribile dipintura» dei tribunali feudali suscitò reazioni anche al di là dei confini del Regno di Napoli. A Roma, qualche anno più tardi, il giurista Michele Belli, docente di diritto feudale alla Sapienza, dedicava a confutarla alcune pagine del suo commentario *De feudis*⁵. La difesa dell'istituto feudale da parte del giurista romano non deve stupire. In alcune aree dello Stato pontificio, in particolare quelle più prossime alla Capitale, e soprattutto nelle due province settentrionali del Lazio e della Marittima e Campagna, la feudalità raggiungeva livelli prossimi a quelli del Regno per quanto riguarda l'estensione delle terre infeudate, del possesso feudale e dei diritti giurisdizionali, che arrivavano normalmente a comprendere il *mero et mixto imperio* e la *potestas gladii*⁶.

¹ G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, edizione critica diretta da V. Ferrone, vol. III, a cura di F. Toschi Vespasiani, Venezia, Centro di studi sull'Illuminismo “Giovanni Stiffoni”, 2003, pp. 161-162.

² Ivi, p. 163.

³ P. L. Rovito, *Funzioni pubbliche e capitalismo signorile nel feudo napoletano del Seicento*, in «Bollettino del centro di studi vichiani», XVI, 1986, pp. 95-155; A. M. Rao, *La questione feudale nell'età tanucciana*, «Archivio storico per la Sicilia orientale», LXXXIV, 1988, 1-2, pp. 77-162; D. Cecere, *Tiranni e cervelli torbidi. Contestazioni della giurisdizione feudale nel Regno di Napoli tra XVII e XVIII secolo*, in R. Cancila - A. Musi (a cura di), *Feudalesimi nel Mediterraneo moderno*, Palermo, Associazione “Mediterranea”, 2015, vol. II, pp. 469-486.

⁴ G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, cit., p. 160.

⁵ M. Belli, *De feudis commentarius*, Romae, Joannes Zempel, 1792, pp. 199 sgg.

⁶ P. Villani, *Ricerche sulla proprietà e sul regime fondiario nel Lazio*, in «Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea», XII, 1960, pp. 19-96; D. Armando, *La feudalità nello Stato pontificio alla fine del '700*, in «Studi storici», XLV, 2004, 3, pp. 751-784. Sulla

Ancora alle soglie del XIX secolo, nel momento stesso in cui il potere pontificio veniva restaurato al termine della parentesi della Repubblica romana, una memoria anonima presentata alla Congregazione deputata per la redazione di un piano di riforma generale dello Stato suggeriva alcune cautele «necessarissime» da seguire, «a scanso di abusi», in merito alle giurisdizioni feudali, che il governo “giacobino” aveva soppresso e che erano state ripristinate alla sua caduta dalla reggenza napoletana⁷. La memoria, che porta la data dell'8 agosto 1800, pochi mesi dopo l'ingresso a Roma di Pio VII, si sofferma in particolare su due punti. Il primo è quello della preparazione del personale di giustizia: mentre in generale i sudditi del papa erano giudicati «da rispettabili e numerose Congregazioni» di giuristi, «[v]i sono dei Baroni che giudicano le Cause Criminali, cioè della vita, della libertà e delle sostanze de' loro Vassalli a testa a testa col loro Uditor criminale». Il secondo, quello della bassa remunerazione dei giudicenti, era comune anche alle comunità *immediate subjectae* alla Santa Sede, ma raggiungeva livelli particolarmente acuti in quelle baronali, che si ritrovavano ad avere «ne' rispettivi Governatori altrettanti Crassatori, attesa la tenuità della paga»⁸. Se quest'ultima considerazione tocca lo stesso problema evocato da Filangieri nel passo sopra citato, entrambe le denunce affrontano gli stessi punti che erano stati oggetto nel secolo precedente dei rari e timidi tentativi di riforma avanzati dai pontefici in materia di giurisdizione feudale, che riguardavano appunto i requisiti dei giudici e i loro stipendi⁹.

Le ricerche sulla composizione e sul funzionamento dei tribunali signorili del Mezzogiorno hanno ricevuto uno sviluppo significativo a partire dagli anni '80 dello scorso secolo¹⁰, e hanno rappresentato una tappa importante

problematica divisione in province dello Stato pontificio cfr. R. Volpi, *Le regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione nello Stato pontificio*, Bologna, Il Mulino, 1983; G. Pizzorusso, *Una regione virtuale: il Lazio da Martino V a Pio VI*, in *Atlante storico-politico del Lazio*, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 73-87.

⁷ Cfr. D. Armando, *I baroni romani nella Repubblica giacobina: l'abolizione dei diritti feudali*, in Ph. Boutry - F. Pitocco - C. M. Travaglini (a cura di), *Roma negli anni di influenza e dominio francese. 1798-1814. Rotture, continuità, innovazioni tra fine Settecento e inizi Ottocento*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2000, pp. 35-64.

⁸ Archivio di Stato di Roma (d'ora in poi ASR), *Camerale II, Nobiltà e feudi*, b. 1; cfr. D. Armando, *Da “quasi sovrano” a “semplice privato”: la giurisdizione dei baroni romani fra Restaurazione e rinunce (1800-1817)*, in «Archivi e Cultura», XXX, 1997, pp. 175-178.

⁹ D. Armando, *I poteri giurisdizionali dei baroni romani nel Settecento: un problema aperto*, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 1993, 2, pp. 216-218; cfr. *infra*, par. 3 e 8.

¹⁰ A. Spagnoletti, *Il governo del feudo. Aspetti della giurisdizione baronale nelle università meridionali nel XVIII secolo*, in «Società e storia», 55, 1992, pp. 61-79; Id., *Ufficiali, feudatari e notabili. Le forme dell'azione politica nelle università meridionali*, in «Quaderni storici», 79, 1992, pp. 231-261; L. Covino, *Funzioni feudali e governo del territorio nella seconda metà del Settecento: Salvatore Pignatelli di Strongoli (1730-1792)*, in «Società e storia», 81, 1998, pp. 512-545; Id., *I baroni del «Buon governo». Istruzioni della nobiltà feudale nel Mezzogiorno moderno*, Napoli, Liguori, 2004; Id., *Governare il feudo. quadri territoriali, amministrazione, giustizia. Calabria Citra (1650-1800)*, Milano, Franco Angeli, 2013. Fra gli studi su singole famiglie più attenti alla dimensione giurisdizionale cfr. T. Astarita, *The Continuity of Feudal Power. The Caracciolo di Brienza in Spanish Naples*, Cambridge, Cambridge University Press, 1992; M. Benaiteau, *Vassalli e cittadini. La signoria rurale nel Regno di Napoli attraverso lo studio dei feudi dei Tocco di Montemiletto (XI-XVIII secolo)*, Bari, Edipuglia, 1997; A.

nell'ampliamento delle prospettive sulla feudalità meridionale rispetto alla grande stagione di studi del secondo dopoguerra, che si era concentrata prevalentemente sulla dimensione economico-sociale del dominio baronale¹¹.

L'interesse per l'amministrazione della giustizia ha rappresentato anche una delle direttrici principali lungo cui gli studi sulla feudalità si sono estesi al di là del contesto del Regno di Napoli¹². Per quanto riguarda in particolare lo Stato pontificio, nel suo studio sui feudi dei Borghese nel Seicento Bertrand Forclaz ha ricostruito la prosopografia e le carriere dei giudici e si è interrogato sulla misura e sui limiti del loro apporto all'imposizione dell'autorità signorile e alla realizzazione di un modello di buon governo dei feudi¹³.

I risultati della ricerca che mi propongo di esporre nelle pagine che seguono riguardano una fase posteriore, quella degli ultimi decenni del Settecento, e un'altra famiglia dell'aristocrazia feudale romana, quella dei Colonna principi di Paliano, titolari del più popoloso complesso feudale dell'intero Stato pontificio.

2. Nel corso del Settecento la struttura dell'amministrazione della giustizia nei ventisette feudi che costituivano ciò che rimaneva del più vasto dominio dei

Sinisi, *Il "buon governo" degli uomini e delle risorse. Gestione di uno "Stato" feudale e governo del territorio nel Mezzogiorno fra Settecento e Ottocento*, Napoli, La Città del Sole, 1996.

¹¹ D. Armando, *La questione feudale*, in A. Postigliola - A. M. Rao (a cura di), *Il Settecento negli studi italiani: problemi e prospettive*, Roma, 2010, pp. 171-184; cfr. P. Villani, *Un ventennio di ricerche: dai rapporti di produzione all'analisi delle aziende e dei cicli produttivi*, in A. Massafra (a cura di), *Problemi di storia delle campagne meridionali nell'età moderna e contemporanea*, Bari, Dedalo, 1981, pp. 3-15; A. M. Rao, *Nel Settecento napoletano: la questione feudale*, in R. Pasta (a cura di), *Cultura, intellettuali e circolazione delle idee nel '700*, Milano, Feltrinelli, 1990, pp. 51-106; A. Massafra, *Una stagione di studi sulla feudalità nel Regno di Napoli*, in P. Macry - A. Massafra (a cura di), *Fra storia e storiografia. Scritti in onore di Pasquale Villani*, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 103-129; M. A. Visceglia, *La nobiltà napoletana nella prima età moderna. Studi recenti e proposte di ricerca*, in Ead., *Identità sociali. La nobiltà napoletana nella prima età moderna*, Milano, Unicopli, 1998, pp. 9-58. Per un quadro generale: R. Ago, *La feudalità in età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1994, pp. 10-21; A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 89-93. Per gli sviluppi più recenti: E. Novi Chavarria - V. Fiorelli (a cura di), *Baroni e Vassalli. Storie moderne*, Milano, Franco Angeli, 2011; R. Cancila - A. Musi (a cura di), *Feudalesimi nel Mediterraneo moderno*, cit.; A. Musi, *Feudalesimo mediterraneo e Europa moderna: un problema di storia sociale del potere*, in «Mediterranea. Ricerche storiche», IX, 2012, pp. 9-22; R. Chiacchella, *Feudalesimo, modernità e recente storiografia*, ivi, pp. 175-178.

¹² Cfr., per esempio, M. Bertoldi, *I proclami dei Lodron per i feudi lagarini (secoli XVI-XVIII). Elaborazione statutaria ed esercizio della giurisdizione*, Storo, Il Chiese, 1998; S. Zamperetti, *Autorità, poteri signorili e comunità soggette nello Stato regionale veneto del '700: il caso di Latisana*, in L. Berlinguer - F. Colao (a cura di), *Crimine, giustizia e società veneta in età moderna*, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 165-184. Per la Sicilia R. Cancila, *Autorità sovrana e potere feudale nella Sicilia moderna*, Palermo, Associazione "Mediterranea", 2013.

¹³ B. Forclaz, *Le relazioni complesse tra Signore e Vassalli. La famiglia Borghese e i suoi feudi nel Seicento*, in M. A. Visceglia (a cura di), *La nobiltà romana in età moderna*, Roma, Carocci, 2001, pp. 165-201; Id., *La famille Borghese et ses fiefs. L'autorité négociale dans l'État pontifical d'Ancien régime*, Rome, École française de Rome, 2006, pp. 91-137. Cfr., per il caso dei Barberini, C. Castiglione, *Patrons and Adversaries. Nobles and Villagers in Italian Politics, 1640-1760*, New York, Oxford University Press, 2005, pp. 110-111. Per il contesto, I. Fosi, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato Pontificio in età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2007.

Colonna nelle terre della Chiesa è articolata in tre livelli di istanze, gerarchicamente sovrapposte, rappresentate dai governatori delle singole comunità, dagli uditori dei due stati di Genazzano e di Pofi, in cui esse sono raggruppate¹⁴, e infine dal barone a Roma, affiancato dal suo uditore generale, che segue le varie fasi del processo, riceve le suppliche delle parti in causa e decide le sentenze che i giudici locali sono poi chiamati a promulgare. Malgrado la funzione di controllo assegnata, in linea di principio, dall'ordinamento pontificio alla Congregazione cardinalizia della Sacra Consulta, i Colonna riescono a mantenere il secolo una forte autonomia giurisdizionale e a giudicare in pressoché totale indipendenza cause civili e criminali di ogni gravità, a promulgare, nel caso delle seconde, condanne che giungono alla galera perpetua e, occasionalmente, alla pena capitale, come pure a esercitare il diritto di grazia, che teoricamente costituiva una prerogativa sovrana e che consentiva loro di dosare nei confronti delle popolazioni infeudate il rigore e la clemenza e di sostenere quell'immagine paternalistica del potere baronale che concorreva in maniera significativa al loro prestigio¹⁵.

Tanto la suddivisione in stati, quanto l'articolazione in più livelli della giurisdizione feudale sono fenomeni diffusi nelle maggiori signorie romane¹⁶. Per quanto riguarda i Colonna, lo storico Vincenzo Celletti attribuisce a Filippo I, che guidò la famiglia dal 1611 al 1639 e riorganizzò profondamente la gestione dei feudi, la creazione dell'udienza di Pofi accanto a quella di Genazzano, precedentemente competente sull'intera signoria¹⁷. La divisione in due stati potrebbe tuttavia essere anteriore, giacché in un memoriale del 1795 l'archivista di

¹⁴ Lo Stato di Genazzano è articolato a sua volta in due nuclei geograficamente distinti: più vicino a Roma i due feudi di Marino e Rocca di Papa residuo di un più ampio complesso feudale che insisteva sui colli Albani; più a est i feudi dei monti Prenestini ed Ernici, che da Cave e Rocca di Cave, passando per Genazzano, Paliano, Serrone, Piglio, Anticoli di Campagna (oggi Fiuggi), e Trivigliano, giungono fino a Vico e Collepardo. La valle del Sacco separa queste terre dall'altro Stato, che si estendeva a sud fino al confine meridionale con il Regno comprendendo, oltre a Pofi, i feudi di Scurgola, Morolo, Supino, Patrica, Giuliano, S. Stefano, Ceccano, Arnara, Ripi, Castro, Falvaterra, S. Lorenzo (Amaseno), Vallecorsa e Sonnino. Per una rappresentazione cartografica cfr. D. Armando - A. Ruggeri, *La geografia feudale del Lazio alla fine del Settecento*, in M. A. Visceglia (a cura di), *La nobiltà romana in età moderna*, cit., pp. 401-445; D. Armando, *La presenza feudale*, in M. P. Donato - D. Armando - M. Cattaneo - J.-F. Chauvard (a cura di), *Atlante storico dell'Italia rivoluzionaria e napoleonica*, Roma, École française de Rome, 2013, pp. 134-135.

¹⁵ D. Armando, *Feudalità e giurisdizione criminale nel Lazio (XVIII secolo). Gli "Stati" dei Colonna*, tesi di dottorato di ricerca in Storia economico-sociale e religiosa dell'Europa, Università di Bari, 1995, pp. 241-303; Id., *Suppliques des vassaux, pouvoirs du baron (États pontificaux, XVIII^{ème} siècle)*, in «Laboratorio dell'ISPF», XIII, 2016, 17, pp. 1-9 (<www.ispf-lab.cnr.it/2016_RMD.pdf>); cfr. B. Forclaz, *La famille Borghese et ses fiefs*, cit., pp. 59-89.

¹⁶ D. Armando - A. Ruggeri, *La geografia feudale*, cit., pp. 419-420.

¹⁷ V. Celletti, *I Colonna, principi di Paliano*, Milano, Ceschina, 1960, p. 192. La presenza dell'uditore a Pofi è attestata nel 1613: Biblioteca statale del Monumento nazionale di S. Scolastica, Subiaco, *Archivio Colonna di Paliano* (d'ora in poi AC), III BB LXI, n. 10.

casa Colonna la situa nel 1592¹⁸. Nel 1734 Fabrizio Colonna trasferisce a Ceccano l'udienza dello stato di Pofi senza però mutarne la denominazione¹⁹.

La subordinazione dei governatori agli uditori si esprime in primo luogo nella competenza esclusiva esercitata dai secondi sulle cause criminali di maggiore entità, e su tutte le cause di seconda istanza²⁰. Nel Settecento i governatori delle terre investite di titoli principeschi o ducali (Paliano, Sonnino e Marino) risultano in una posizione indipendente rispetto alla giurisdizione degli uditori²¹. Intorno al 1777, nel descrivere l'ordinamento dei propri stati, Lorenzo Colonna precisa che sono «esenti, et indipendenti dalla giurisdizione dell'uno, e dell'altro Uditore» i feudi di Sonnino, «dove vi è il Governatore con titolo di Vice Principe», e quello di Marino, governato da un viceduca con giurisdizione anche su Rocca di Papa, «nelli quali tre Castelli pelle cause di ricorso, e di appellazione suole lo eccellentissimo Barone a richiesta delle Parti collitiganti deputare con suo rescritto li Giudici di seconda istanza»²². Tuttavia, almeno per quanto riguarda Marino, fino alla metà del secolo la giurisdizione sulle cause più gravi sembra spettare all'uditore²³. Uno status particolare spetta anche al governatore di Pofi, che conosce in seconda istanza le cause giudicate in prima istanza dall'uditore in qualità di governatore di Ceccano²⁴. Un'analogha competenza è affidata al viceduca di Paliano per le cause giudicate dall'uditore di Genazzano in qualità di governatore a partire dal 1769, anno in cui vengono fusi i due uffici di uditore e governatore, prima affidati a giudici diversi²⁵.

Le cause sulle quali l'uditore esercita la sua competenza esclusiva sono dette «cavalcabili»; per giudicarle egli, accompagnato dal cancelliere e dalla squadra dei birri, è tenuto a compere dei trasferimenti («cavalcate», o «scavalchi») al di fuori del capoluogo. La distinzione fra cause cavalcabili e non cavalcabili è esposta in un bando di Lorenzo Onofrio Colonna del 1674²⁶, che ne ripete a sua volta un altro emanato a metà del Cinquecento da Marcantonio II, il vincitore della battaglia di Lepanto, nell'ambito del recupero e della risistemazione dei domini feudali della famiglia al termine dei lunghi conflitti che l'avevano

¹⁸ AC, II GG 1-2, «Diritti dell'ecc.ma Casa di creare consiglieri ufficiali e sindici pei propri feudi». L'archivista desume l'indicazione dalla documentazione allora conservata presso la cancelleria di Genazzano, ora in parte confluita nel fondo *Udienza di Genazzano* dell'Archivio di Stato di Roma.

¹⁹ F. M. Campoli, *Pofi dalle origini all'inizio del secolo XX*, Roma, s.e., 1982, pp. 186-195.

²⁰ Il rapporto gerarchico che intercorre fra uditori e governatori si riflette nel rigoroso formulario adottato nella corrispondenza della segreteria di casa Colonna, che riserva ai primi il trattamento di «eccellente illustre», limitandosi per i secondi ad un semplice «illustre».

²¹ AC, III ND 12; ivi, III EB 14.

²² AC, III BB LXVIII, n. 10.

²³ D. Armando, *Feudalità e giurisdizione criminale*, cit., p. 245.

²⁴ AC, III ND 12, cc. non num.

²⁵ AC, III EB 14.

²⁶ AC, III FF 1, n. 14, *Tassa delle Cancellarie delle Nostre Terre nello Stato Ecclesiastico*, foglio volante, Roma 1674; la tassa di Marcantonio, di cui non ho potuto reperire un esemplare, è fatta risalire alternativamente al 1569 e al 1559.

opposta ai pontefici²⁷. Nel 1731 Fabrizio Colonna, al fine di «togliere di mezzo tutte le differenze, che fin ora sono insorte, e che in avvenire potrebbero insorgere tra gl'Uditori, e Giudici Locali», riprende alcune ordinanze precedentemente emanate e precisa i confini delle cause cavalcabili, «privativamente spettanti agl'Uditori»: esse includono i casi più gravi di lesione della persona fisica, della proprietà, dell'onore, o di offesa alla corte o a un collitigante, i reati di carattere religioso o sessuale, e più in generale quelli punibili con pene corporali²⁸.

I compiti dell'uditore e i doveri dei governatori subordinati sono precisati in un altro editto del 1601, più volte replicato nel corso del secolo, che impone ai secondi di avvisare il primo nel termine di ventiquattr'ore di tutti i delitti gravi commessi nei rispettivi territori, delle paci stipulate fra le parti e dei precetti *de non offendendo* intimati, nonché di inviargli mensilmente una nota di tutte le cause pendenti. L'uditore è tenuto a sua volta ad aggiornare l'uditore generale del barone a Roma sui reati e sullo stato dei processi; deve inoltre compiere annualmente la visita dei governi a lui sottoposti avendo cura di «intendere sommarariamente, et senza far fare spesa le cause delle persone miserabili, et delle Communità, et quelle conforme al giusto finire», di «intendere anco l'aggravij che dalli Offitiali fossero stati fatti a' Vassalli», di rivedere «li Processi fatti da detti Offitiali» e di controllare la tenuta dei «libri, e scritture spettanti alla Cor-

²⁷ V. Celletti, *I Colonna*, cit.; M. Caravale - A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, Torino, Utet, 1978; N. Bazzano, *Marco Antonio Colonna*, Roma, Salerno, 2003; A. Serio, *Una gloriosa sconfitta. I Colonna tra papato e impero nella prima Età moderna (1431-1530)*, Roma, Viella, 2008. Per una sintesi cfr. le voci dedicate alla famiglia Colonna da A. Rehberg, in V. Reinhardt, *Le grandi famiglie italiane*, Vicenza, Neri Pozza, 1996, pp. 210-229, e da S. Franchi, in S. Franchi - O. Sartori (a cura di), *Dizionario storico biografico del Lazio*, Roma, Regione Lazio, 2009, vol. II, pp. 591-600.

²⁸ Sono reati cavalcabili: «Archibuggiate con offesa, e senz'offesa, quando però in queste senz'offesa vi sia l'appenzamento. Ferite con pericolo con qualunque istromento siano state fatte. Incorso nell'Alessandrina con offesa in persona de' Litiganti, Procuratori, Testimonj, o altre Persone interessate, ma non per parole, jattanze, o in altro modo, che non vi sia l'offesa de' Litiganti, e dell'altre Persone enunciate di sopra. Esimizioni de' Carcerati o dalle Carceri, o dalle mani de' Birri, e resistenza alla Corte con offesa, o senz'offesa, e con armi alla mano. Ablazioni de' mantilli dalla testa di qualche Giovane, o siano scappellature, e baci ad effetto d'impedire, o conseguire il matrimonio. Ingresso nelle Case con violenza, o sotto nome di Corte à mal fine, o per rubbarie, o per cognizione carnale di Donne, ancorché non siegua l'effetto. Furti magni, Furti con qualità, e Furti semplici, quando siano più di tre. Abigeato, Rapina, Ricatto, Crassazioni, Devastazioni di Campagne. Eresia, Sodomia, Incesto, Ratto, Deviazione, Stupri, e Congiunzione Carnale violenta. Libello Famoso. Pace rotta. E qualunque altro delitto, per cui venga impartita la pena della Galera, o della Vita, secondo la Disposizione de' nostri Bandi Generali». Sono invece non cavalcabili: «Delazioni d'Arme. Contravvenzione dei Bandi, che si fanno pubblicare dall'Uditore per ordine di S. E. Padrone [...]. Rotture di Scurtà, e tutte l'altre, che non sono comprese nelle Cause Cavalcabili enunciate di sopra». AC, II A 70, *Ordinazioni da osservarsi in avvenire in ambedue i nostri Stati di Pofi, e Genazzano*, foglio volante, Roma, 15 giugno 1731 (un altro esemplare ivi, III FF 1, n. 23). Il bando fa riferimento alla tassa e agli ordinamenti emanati dallo stesso Fabrizio il 1° maggio 1716 e il 1° giugno 1717, su cui cfr. V. Celletti, *I Colonna*, cit., p. 218.

te»²⁹. In un mandato del 1608 indirizzato al governatore di Marino si precisa che nei crimini di lesa maestà, assassinio, omicidio, parricidio, ribellione, conventicola, offese agli ufficiali, sodomia, ratto, latrocinio, porto di armi proibite, falsificazione di bolle e rescritti, e in tutti quelli in cui fosse prevista, dal diritto comune o dalle costituzioni albornoziane, la pena capitale, egli dovesse informare entro ventiquattr'ore l'uditore di Genazzano, limitandosi dal canto suo ad arrestare il colpevole e a raccogliere una prima informazione, e astenendosi dal compiere ulteriori atti senza un ordine dell'uditore stesso. Per i reati minori spettava invece al governatore condurre e ultimare le cause, mentre i vassalli potevano ricorrere in appello allo stesso uditore di Genazzano o all'uditore generale³⁰.

L'editto del 1601 prende le mosse dall'affermazione della necessità, «per servitio della giustitia, et buon governo delli Vassalli», di «rimediare alli grandi abusi, che dalli Officiali sono stati introdotti», e contiene una serie di norme per il controllo della riscossione delle mercedi, della tenuta dei registri, del trattamento dei rei, oltre a stabilire le modalità del giuramento e del sindacato cui gli ufficiali sono sottoposti all'inizio e alla fine del loro incarico. Oltre all'uditore e ai governatori le norme riguardano gli altri ufficiali delle curie colonnesi – il cancelliere e il bargello – ma anche l'erario e i fattori, vale a dire i responsabili della gestione economica dei feudi, cui è affidata contestualmente la funzione di procuratore fiscale rispettivamente nell'udienza e nei governi³¹. Rinnovati una prima volta da Filippo I, nel 1633, gli ordini sono pubblicati ancora, con alcune innovazioni, da Filippo II nel 1694 e nel 1699³².

La preoccupazione di contenere gli abusi degli ufficiali locali si esprime inoltre nei bandi generali, e soprattutto nella ripetuta pubblicazione delle tasse delle cancellerie: nei primi sono specificate le sanzioni, corporali o pecuniarie, previste per i diversi delitti; le seconde contengono la definizione minuziosa delle somme spettanti ai vari ufficiali della curia per gli atti compiuti nelle cause civili e criminali. Colpisce, nel confronto fra le diverse edizioni delle tasse dalla metà del Cinquecento alla fine del Settecento, la quasi totale immobilità di questi emolumenti, sui quali gli ufficiali fondavano in massima parte il proprio sostentamento.

3. Alla fine del Settecento si avvertivano chiaramente gli effetti di un declino degli introiti, che riguardava in generale i giudicanti e i cancellieri, fossero essi o meno di nomina baronale, e che comprometteva seriamente l'amministrazione della giustizia. Al fine di approfondire la conoscenza dello stato dei

²⁹ AC, II A 70. L'editto, emanato durante la reggenza successiva alla morte di Marcantonio IV e di cui non sono riuscito a trovare esemplari, è richiamato dal successore, Filippo I, al momento di ripubblicarlo il 1° agosto 1636.

³⁰ AC, II A 3, c. 651.

³¹ Cfr. S. Raimondo, *Il prestigio dei debiti. La struttura patrimoniale dei Colonna di Paliano alla fine del XVI secolo (1596-1606)*, in «Archivio della Società romana di storia patria», CXX, 1997, pp. 78-82.

³² ASR, *Statuti*, 172/8; AC, III FF 1, n. 18.

tribunali la Congregazione incaricata da Pio VI di riformare la legislazione criminale inviò, nel 1786, un questionario a tutti i governi locali, chiedendo notizie sui loro componenti e sui rispettivi redditi, sugli eventuali introiti del titolare della giurisdizione, sullo stato delle carceri. Quattro anni dopo lo stesso pontefice, premesso che «l'amministrazione di una retta, imparziale e spedita giustizia [...] dipende in gran parte dall'onesto sostentamento di quei subalterni ministri, che sono chiamati a presiedervi», emanava due motupropri che abolivano gli affitti delle cancellerie criminali e modificavano l'ampiezza dei distretti sottoposti ai giudicenti accorpando i governi minori. I due provvedimenti non si estendevano però alle terre dei baroni, ai quali papa Braschi confermava la fiducia «nello zelo, ed impegno de' medesimi per la retta amministrazione della giustizia»³³.

La documentazione raccolta e redatta dalla segreteria di casa Colonna in preparazione delle risposte del questionario del 1786 costituisce una fonte estremamente preziosa per definire un quadro complessivo del personale preposto all'amministrazione della giustizia nei feudi della famiglia, e delle sue condizioni³⁴. Per redigere la risposta relativa alle rendite dei giudicenti, il segretario del principe Filippo III, Nicola Pellegrini, prende le mosse da una precedente opera di sistemazione attuata al tempo del padre Lorenzo Colonna (alla guida della casa fra il 1755 e il 1779), probabilmente in concomitanza con l'accorpamento, nel 1769, dell'udienza e del governo di Genazzano. Questa sistemazione comprendeva la divisione dei governi in quattro classi sulla base del loro "fruttato", e la conseguente determinazione dei pesi dovuti dai rispettivi governatori e bargelli per patenti e regalie. A tal fine era stata compilata una nota dei proventi dei singoli governi che Pellegrini riprende e integra con le dichiarazioni dei governatori in carica per compilare un nuovo ristretto, che sintetizza i risultati dell'inchiesta del 1786 e da cui è desunta la seguente tabella³⁵:

³³ *Moto Proprio della Santità di Nostro Signore Pio Papa Sesto sulla soppressione dell'affitto delle Cancellerie Criminali dello Stato Ecclesiastico*, Roma, nella Stamperia della Rev. Camera Apostolica, 1790; *Moto Proprio della Santità di Nostro Signore Pio Papa Sesto sulla sistemazione delli piccoli Governi dello Stato Ecclesiastico e sulle Giubilazioni de' Luogotenenti e Governatori*, Roma, nella Stamperia della Rev. Camera Apostolica, 1790 (cito dalla riedizione in *Bullarii Romani Continuatio*, t. VIII, Romae, ex Typographiae Reverendae Camerae Apostolicae, 1844, pp. 422 e 424). Cfr. R. Ruffilli, *L'appodiamento ed il riassetto del quadro territoriale dello Stato pontificio (1790-1870)*, in Id., *Istituzioni società stato*, a cura di G. Nobili Schiera, vol. I, *Il ruolo delle istituzioni amministrative nella formazione dello Stato in Italia*, a cura di M.S. Piretti, Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 150-156; D. Armando, *I poteri giurisdizionali*, cit., p. 216-219.

³⁴ AC, II GG, 1-2.

³⁵ AC, II GG 1-2, «Nota de fruttati incerti de' seguenti Governi della casa Colonna nello Stato Pontificio, ridotti al più ristretto, secondo le notizie presentemente avute da alcuni de' medesimi Giudici, e nota delle semestrali spedizioni delle rispettive Patenti, e regalie, e mance solite», minuta non sottoscritta. Nel proemio del ristretto il segretario esprime chiaramente i limiti dell'attendibilità dei dati raccolti sotto Lorenzo Colonna: i «ragguagli» forniti dai giudici, infatti, non contengono dati uniformi, «sia perché il fruttato incerto de' Governi dipende molto dall'eventualità delle cause non meno civili, che criminali, come pure dalla maggiore, o minore attività, diligenza, e capacità de' Giudici; o sia perché ad ogni uomo soglia rincrescere di

Tabella 1. *Divisione in classi, rendite e pesi dei governi*

Giurisdicenze	Rendite (scudi/mese)		Pesi (sc./ semestre)
	1769	1786	1786
<i>Prima classe</i>			
Udienza di Pofi e governo di Ceccano	45	40	11
Udienza e governo di Genazzano	25	20	9,20
<i>Seconda classe</i>			
Governo di Pofi, Ripi e Arnara	20	18	8,45
Governo di Vallecorsa, Castro e Falvaterra	18	17	7,10
Governo di Marino e Rocca di Papa	17	16	6,80
<i>Terza classe</i>			
Governo di Piglio e Serrone	15	15	5,47½
Governo di Scurgola e Morolo	15	15	5,47½
Governo di Paliano	15	15	5,47½
<i>Quarta classe</i>			
Governo di S. Lorenzo e S. Stefano	10-12	11	4,32½
Governo di Giuliano e Patrica	10-12	11	4,32½
Governo di Cave e Rocca di Cave	10-12	11	4,32½
Governo di Vico e Colleparado	10-12	11	4,32½
Governo di Anticoli e Trivigliano	10-12	11	4,32½
Governo di Sonnino	10-12	11	4,02½
Governo di Supino	10-12	11	4,02½

Prima di passare a esaminare i dati relativi ai proventi dei governi, è opportuno rilevare la presenza di numerosi casi in cui un unico giudice ha competenza su più feudi. Nello stato di Genazzano il governo di Serrone è annesso a quello di Piglio; Rocca di Cave a Cave; Colleparado a Vico; Trivigliano ad Anticoli, mentre il governo di Rocca di Papa è unito a quello indipendente di Marino; nello stato di Pofi sono sotto un medesimo giudice rispettivamente Pofi, Ripi e Arnara, Vallecorsa, Castro e Falvaterra, Morolo e Scurgola, S. Lorenzo e S. Stefano, Patrica e Giuliano.

Se la pratica dell'accorpamento dei governi, che risale al Cinquecento³⁶, prefigura la direzione delle riforme di Pio VI volte a migliorare le condizioni economiche dei giudici, non altrettanto può dirsi della composizione delle rendite: il dato che emerge più nettamente dalla documentazione è infatti l'assoluta predominanza delle entrate derivate dall'esercizio della giurisdizione, i cosiddetti "incerti", che costituiscono la quasi totalità del reddito complessivo dichiara-

esternare limpidamente i profitti del proprio officio». Pertanto, prosegue, «ne furono [...] continuate le ricerche, e ne furono sentiti e per lettera, ed in voce i più anziani ministri de' feudi, e le persone credute più ingenue, ed imparziali, e fu, dopo lungo, e maturo esame di diversi anni creduto, di potersi fondatamente supporre, e determinare, che in un anno per l'altro ciaschedun Governo del detto Stato potesse rendere ciò, che si vedrà qui appresso notato nelle diverse Classi [...]». Ogni singolo governatore in carica inviò dunque una dichiarazione giurata dei proventi del proprio governo, che troviamo unita alle altre attestazioni del cancelliere, del procuratore fiscale, del difensore dei poveri, del bargello, raccolte feudo per feudo (mancano quelle di Pofi, Ripi, Arnara, Vico e Colleparado). La seconda tipologia di documenti è costituita da alcune lettere dei governatori più anziani, che su richiesta del barone forniscono una stima informale del fruttato dei diversi governi sulla base della loro esperienza.

³⁶ Per Marino e Rocca di Papa AC, III OC 14, n. 7. Cfr. V. Celletti, *I Colonna*, cit., p. 170.

to: lo stesso segretario dichiara che «non vi è assegnamento fisso per i giudici della casa Colonna, eccetto qualche piccola quota, che si somministra ad essi da qualche comunità più a titolo di utensili, che altro»³⁷. Più precisamente si esprime, rivolgendosi al principe, uno dei giudici anziani di cui era stata sollecitata la testimonianza:

Nelli [...] Governi delli due Eccellentissimi Stati, alli Giusdicenti per antica osservanza viene solamente somministrata la Casa di Residenza in alcuni Luoghi da Vostra Eccellenza, in altri dalle rispettive Comunità, le quali contribuiscono ancora ad essi Giusdicenti li utensili, in mobili per lo più, et in alcuni Luoghi a danaro, e così pure una data somma a titolo di Pasto, nel prendere il possesso delle rispettive Giusdicenze³⁸.

Nei casi in cui la fornitura di casa e utensili è stata convertita in denaro, si tratta di una somma tenue che incide in scarsa misura sul livello delle entrate del giudice³⁹, e lo stesso accade nei governi le cui comunità corrispondono al giudice dei veri e propri stipendi fissi: tredici scudi l'anno a Ceccano, dodici a Genazzano, tre scudi suddivisi fra Piglio e Serrone, due e mezzo fra Vico e Colleparado, due a S. Stefano.

I governatori, dunque, traggono quasi tutta la loro rendita dagli incerti. Il livello di questi ultimi indicato nelle loro dichiarazioni è generalmente inferiore a quello dichiarato nel ristretto della segreteria. Si registra fra i due valori un divario che si aggira fra il 10 e il 20 per cento, per raggiungere una punta del 38% nel caso dell'udienza e governo di Genazzano, e che solo in parte può essere colmato dal valore dell'affitto delle case e delle prestazioni in natura. Sembra quindi che i valori indicati nel ristretto (e nella Tabella 1) debbano essere considerati una stima approssimata per eccesso della rendita complessiva dei governi⁴⁰.

4. I pesi semestrali dovuti dai giusdicenti (indicati nell'ultima colonna della Tabella 1) variano a seconda della classe e del numero di governi a loro sottoposti. Essi consistono nel costo della patente, che veniva rinnovata al momento

³⁷ AC, II GG, 1-2, Minuta di risposta della segreteria di casa Colonna ai quesiti della congregazione.

³⁸ AC, II GG, 1-2, Lettera di Romualdo Patrei, Maenza, 27 aprile 1786; Patrei era stato uditore di Ceccano fino al 1785, e in quell'anno aveva lasciato il servizio dei Colonna.

³⁹ I contributi più ricchi sono quelli delle comunità di Giuliano e di Supino, che oltre a fornire la casa versano sei scudi l'anno a titolo di utensili.

⁴⁰ Fra gli attestati dei rispettivi redditi forniti dai governatori e i diversi quadri generali offerti dai colleghi più anziani si incontrano alcune differenze, che non mutano però la sostanza delle considerazioni. La correzione verso l'alto operata dalla segreteria può essere spiegata da un lato con l'esigenza di compensare la tendenza dei giudici a denunciare redditi inferiori a quelli realmente percepiti; dall'altro con la volontà di offrire alla Congregazione un quadro migliore del reale. Restano ovviamente escluse dal conteggio le eventuali ulteriori possibilità di profitto, più o meno lecite, che la posizione di governatore poteva consentire.

dell'assegnazione semestrale dei governi⁴¹, e nelle somme versate a Natale e a Ferragosto al segretario di casa Colonna e alla sua "famiglia". Rispetto ai redditi indicati nel ristretto di Pellegrini essi costituiscono una quota che varia fra il 6-6,5%, per i governi di terza e quarta classe, e il 7-7,8% per quelli di prima e seconda classe, con l'eccezione di Ceccano, dove è limitata al 4,6%. Non è indicata nel ristretto un'ulteriore spesa di sc. 3,30 dovuta dal governatore una volta sola, al momento del suo primo ingresso nel "giro" dei governi colonnesi, a titolo di «regalie e mance» al segretario, «che ne fa divisione a Cinque diverse classi di Familiari». Infine alcuni governatori fanno riferimento a somme versate all'uditore criminale generale del barone⁴², che la segreteria considera come delle spontanee «dimostrazioni, che taluni giudici, e di certi tali più pingui governi solamente, hanno creduto di usare all'Uditore Criminale della Casa Colonna»⁴³.

Dall'irrelevanza delle quote fisse di stipendio deriva la variabilità e l'aleatorietà dei guadagni dei governatori. Sono essi stessi a dichiarare come il reddito del loro ufficio dipenda «dall'eventualità delle Cause civili, e criminali, e dalla maggiore, o minor attività, diligenza, e capacità dei Giusdicenti», come «dalla maggiore, o minor diligenza, fedeltà, ed onoratezza dei Cancellieri»⁴⁴, ma esso varia anche, come si osservava già negli anni '60, se i «Governatori camminano per la strada retta» o meno, mentre se «voglion stirare le cose dove non devono, come in alcuni è accaduto, ed accade, allora frutta di più»⁴⁵. È un'ammissione del fatto che la dipendenza delle loro rendite dagli incerti poteva indurre i giudici (e con loro i bargelli, che come vedremo si trovavano in una condizione analoga) a intentare processi e a effettuare arresti in maniera arbitraria per riscuoterne le tasse e le multe⁴⁶.

Tanto più che – al di là dei margini di incertezza inerenti al sistema delle retribuzioni e al carattere delle testimonianze – i livelli di reddito dei governi, ad

⁴¹ Il prezzo della patente varia da 1 scudo e 35 baiocchi per i governi di quarta classe, a sc. 5,55 per l'udienza di Ceccano; i titolari di più incarichi dovevano procurarsi un singola patente per ognuno di essi.

⁴² AC, II GG, 1-2, Lettera di Romualdo Patrei, cit.; ivi, «Risposta» dell'uditore di Pofi, s.d.; ivi, Attestati di Benedetto Paolini, governatore di Scurgola e Morolo, 12 e 19 settembre 1786. Paolini quantifica in uno scudo la regalia semestrale dovuta all'uditore criminale per ognuno dei suoi due governi.

⁴³ Ivi, Minuta di risposta della segreteria di casa Colonna ai quesiti della Congregazione.

⁴⁴ Ivi, Lettera di Pietr'Antonio Vaccari, viceduca di Paliano, 9 aprile 1786.

⁴⁵ Ivi, Memoria anonima.

⁴⁶ Negli anni '20 dell'Ottocento un funzionario pontificio ricordava come i giudici e i bargelli si adoperassero «per far nascere la rissa, per iscrivere le ingiurie verbali, per arrestare qualche altro a titolo di canto notturno; di controra; per aver camminato senza tizzo dopo l'una di notte; per il gioco della boccia, della morra, della ruzzica, della palla, della bughetta, fatto o più presto, o più tardi, o in uno piuttosto che in altro luogo; per il gettito dell'immondezza, per non aver scopato nel sabato avanti la Casa, per il majale non chiuso nella stalla, per uno sconfine, e così per tante altre piccolezze, onde accattare da tanti singoli un marsupio necessario alli bisogni del Giusdicente». G. Fiori, *Storia Politica sul Brigantaggio della Provincia di Marittima e Campagna*, a cura di G. Giammaria, in «Il Sangue della redenzione. Rivista trimestrale dei Missionari del Preziosissimo Sangue», LXII, 1976, 2, p. 142.

eccezione di quelli di prima classe, appaiono in generale relativamente bassi. Per quasi tutti i governatori le entrate mensili sono inferiori alla soglia dei 15 scudi, che per quegli stessi anni a Roma costituisce il «limite di una modesta agiatezza», e rasentano quella dei 7 scudi che rappresenta il confine della povertà strutturale e della sottoalimentazione⁴⁷. Anche considerando che la vita nella capitale era sensibilmente più cara che in provincia si tratta dunque di livelli piuttosto bassi, il che trova conferma nelle lamentele inserite dai governatori nelle loro relazioni e nei loro attestati. Alle proteste del governatore di Scurgola e Morolo, il quale sostiene di non percepire alcun profitto dai governi, detratti i pesi e le altre spese, fa eco il viceduca di Paliano, che ricorda come in tutti o quasi i governi gli introiti siano decaduti almeno di un quinto dai tempi di Lorenzo Colonna, «doppo specialmente le due penuriose stagioni degli anni 1764, e 66, a causa delle quali li Paesi si sono all'ultimo segno impoveriti»⁴⁸. Sembrano particolarmente colpiti i titolari dell'alta giurisdizione, che scontano il ridotto numero delle cause di seconda istanza – il viceduca di Paliano afferma che nei due mesi da quando ha assunto la carica non glie n'è ancora pervenuta nessuna – e la difficoltà di riscuotere gli emolumenti delle trasferte a causa dei provvedimenti introdotti per tutelare i poveri e le famiglie numerose:

[...] crescono le cause, e le fatighe, ma spesso spesso [sic] si fatiga, e si spende senza prendere un soldo, o per la povertà de' delinquenti, o perch'essendo questi il più delle volte figli di famiglia, non può costringersi il padre a pagare i viatici, se ha più di tre figli, a tenore della Tassa formata nel 1766; quando prima indistintamente si costringevano tutti a tale pagamento⁴⁹.

Emerge dunque nelle parole dei giurisdicenti l'immagine di uno svilimento dei loro proventi, particolarmente sensibile nella fascia più alta, che trova conferma dal divario fra la nota di Lorenzo Colonna e quella del 1786. D'altra parte già in una memoria redatta intorno al 1769 non mancavano cenni alla condizione disagiata di alcuni governi e al declino delle rispettive rendite. A quel tempo il governatore di Supino è presentato «in qualche angustia per la numerosa famiglia, che dicitur occulta paupertas»; gli è attribuito un reddito di ottoneve scudi al mese e il merito, evidentemente non condiviso da tutti i suoi colleghi, di sopportare la modestia della propria condizione senza gravare i vassalli. L'udienza di Genazzano, il cui fruttato varia a seconda delle «scavalcate che succedono per lo Stato, e Cause Criminali che ci sono», alcuni anni prima «fruttava molto di più per le Cause di tutto lo Stato che venivano avanti il medesi-

⁴⁷ G. Friz, *Consumi, tenore di vita e prezzi a Roma dal 1700 al 1900*, Roma, Edindustria, 1980, p. 155. Sempre a Roma, alla fine del Settecento, 7 scudi erano la paga di un operaio non specializzato, ma anche i ministri delle famiglie nobili non guadagnavano generalmente più di 15 scudi: H. Gross, *Roma nel Settecento*, Roma-Bari, Laterza, 1990, pp. 126-128.

⁴⁸ AC, II GG, 1-2, Lettera di Pietr'Antonio Vaccari, viceduca di Paliano, cit. Sulle carestie degli anni '60 cfr. F. Venturi, *1764-1767: Roma negli anni di fame*, in «Rivista storica italiana», LXXXV, 1973, pp. 514-143.

⁴⁹ AC, II GG, 1-2, Lettera di Gaspare Torelli, uditore di Ceccano, a Filippo Colonna, 26 agosto 1786.

mo in grado di ricorso», mentre «presentemente ne vengono pochissime, andando quasi tutte a Roma». Anche Paliano sembra aver perso negli ultimi quindici anni almeno tre scudi di rendita mensile.

Il fenomeno della decadenza delle entrate giurisdizionali era già stato denunciato nel 1751 dall'allora uditore di Genazzano, Giuliano Spaziani, il quale lo attribuiva alla crescente ingerenza dei tribunali pontifici che a suo giudizio andava erodendo le prerogative giurisdizionali della famiglia⁵⁰. Sembra essere intorno a quegli anni che fu abolita una quota fissa di stipendio corrisposta in precedenza dal barone ai governatori. Già nel 1733, per la verità, un imputato di Marino attribuiva le vessazioni subite dal governatore al fatto che questi non potesse più contare, come un tempo, sull'assegnamento fisso di otto-dieci scudi⁵¹, ma alcuni anni dopo in alcune giurisdizioni dello stato di Genazzano era ancora attestata la presenza di stipendi fissi, che andavano dai tre scudi al mese del governo di Vico e Collepardo e di quello di Genazzano ai nove dell'udienza⁵². L'abolizione dello stipendio costituiva probabilmente una risposta da parte del barone al calo delle entrate giurisdizionali, di cui la camera baronale risentiva poiché si rifletteva, come ora vedremo, sull'affitto delle cancellerie. Essa d'altra parte aggravava la condizione dei giurisdicenti, che venivano a dipendere completamente dagli stessi incerti in progressiva diminuzione.

Una conferma indiretta del declino delle rendite dei giurisdicenti alla metà del secolo è costituito dall'abolizione, intorno al 1755, di un ulteriore emolumento da loro dovuto alla camera baronale⁵³. Sembra probabile che i provvedimenti adottati da Lorenzo Colonna – dall'accertamento delle entrate, alla definizione dei pesi, alla riunione del governo di Genazzano con l'udienza – costituiscono un tentativo di arginare la crisi senza impegnare direttamente la camera baronale a corrispondere ai giudici uno stipendio fisso. Non è un caso che tali misure giungano a ridosso della carestia del 1764, che impoverendo le popolazioni soggette ai governatori aveva compromesso il livello dei loro proventi e ne aveva reso più difficile la riscossione. Sul piano archivistico, una maggiore attenzione all'amministrazione della giustizia sembra testimoniata dall'istituzione, sempre nel 1769, dei registri delle nomine semestrali dei governatori⁵⁴.

⁵⁰ AC, III BB LXVIII, n. 17, Lettera a Fabrizio Colonna, 22 marzo 1751; cfr. D. Armando, *I poteri giurisdizionali*, cit., pp. 223-225. Spaziani incitava il principe a ricorrere presso il pontefice in difesa della propria giurisdizione, cosa che avrebbe fatto il suo successore, Lorenzo Colonna, riportando nel 1777 da Pio VI un rescritto che confermava la competenza dei suoi tribunali sulle cause civili di seconda, terza e ulteriore istanza al di sotto del valore di 50 scudi. Archivio Segreto Vaticano (d'ora in poi ASV), *Segreteria dei Brevi*, vol. 4360, *Pius VI, diversorum*, I, 1775-1778, ff. 309r-v, 319r-320v, 323r-v; AC, III BB LXVIII, n. 9.

⁵¹ ASR, *Governo di Marino*, b. 364, Processo contro N. Crescioni; cfr. D. Armando, *Feudalità e giurisdizione criminale*, cit., p. 293.

⁵² AC, II GG 1-2, «Nota de Governi». Il documento è senza data, ma posteriore al trasferimento dell'udienza dello stato di Pofi a Ceccano (1734).

⁵³ AC, II GG 1-2, Lettera e nota di Michelangelo Vannutelli, luogotenente di Genazzano, 24 agosto 1778; la tassa, che si versava al momento del rinnovo delle patenti, colpiva in modo particolare l'uditore di Genazzano, che contribuiva per 20 scudi l'anno.

⁵⁴ Cfr. *infra*, par. 8, nota 83.

5. Il declino delle giurisdizioni è confermato anche dall'andamento degli affitti delle cancellerie. Quasi tutti i feudi Colonna dello Stato pontificio, anche quelli che condividono con altre terre il giurisdicente, dispongono di un proprio cancelliere preposto alla spedizione e alla registrazione degli atti civili e criminali⁵⁵. Anche per i cancellieri, come per i giudici, non esiste uno stipendio fisso. Le cancellerie costituiscono un corpo d'entrata spettante al barone e sono gestite con il sistema dell'affitto. Il cancelliere che ne assume la gestione corrisponde un affitto annuale all'affittuario del feudo⁵⁶, e trae le sue rendite dagli emolumenti degli atti giudiziari, che generalmente divide a metà con il governatore: il ricavato delle cancellerie corrisponde pertanto approssimativamente agli incerti dei rispettivi governi⁵⁷. Dalla documentazione raccolta nel 1786 si ricavano i dati riportati nella Tabella 2:

Tabella 2. Rendite e affitti delle cancellerie nel 1786 (scudi/anno) *		
Cancelleria	Rendita	Affitto
Ceccano (udienza)	200	60
Ceccano (governo)	260 ^a	175
Genazzano (udienza e governo)	150	75
Vallecorsa	60	30
Castro	48	30 ^b
Falvaterra	48	20 ^c
Marino	120	72
Rocca di Papa	40	12
Piglio	96	65
Serrone	60	39
Scurgola	51,65	30
Morolo	80	50
Paliano	165	105
S. Lorenzo	115	55
S. Stefano	63	30
Giuliano	90	54
Patrica	75	50
Cave	70-75	50
Anticoli	48	17,50
Sonnino	86,40	50
Supino	120	70

* Mancano i dati relativi a Pofi, Ripi e Arnara.
^a Inclusi 60 scudi per una tassa sui porci devoluta al cancelliere.
^b Valore relativo agli anni 1772-77.
^c Canone di enfiteusi perpetua a carico della Comunità, che riaffitta la cancelleria a sc. 38.

⁵⁵ La figura del cancelliere è assente solo a Rocca di Cave e a Trivigliano; a Ceccano esistono due cancellerie distinte per l'udienza e per il governo.

⁵⁶ Fanno eccezione Vico e Colleparado, dove la cancelleria appartiene alla comunità, e Falvaterra, dove è concessa in enfiteusi perpetua dal barone alla comunità che l'affitta a sua volta. AC, II A 70, n. 29, *Tassa delle cancellerie delle nostre Terre nello Stato di Genazzano*, 23 dicembre 1768.

⁵⁷ Fra le eccezioni figurano l'udienza di Genazzano e i governi di Marino e di Paliano: qui «per quello riguarda il civile, la metà delle spedizioni, e due delle tre parti dei decreti» vanno al governatore, «e tutto il resto degli atti civili, che sommano la migliore, e massima parte, spetta al Cancelliere», mentre nel criminale il primo «prende due delle tre parti dei decreti assolutorii, e soltanto le pene, che si esigono per le accuse, o querele di danno dato si dividono per metà». AC, II GG 1-2, Lettera di Pietr'Antonio Vaccari, cit.

Oltre all'affitto i cancellieri devono provvedere all'acquisto di carta penne e inchiostro. In alcuni casi sono sottoposti a un ulteriore contributo in natura a favore dell'affittuario del feudo. Spesso gli affittuari della cancelleria sono notai che la esercitano in proprio, ma in alcuni casi ricorrono invece a un sostituto, cui corrispondono un'annualità di almeno 12 scudi.

La crisi delle rendite è evidente, ad esempio nel caso di Marino, dove l'affitto della cancelleria nel 1786 ammonta a 72 scudi e già quattro anni dopo è sceso a 42. Agli inizi del Settecento esso fruttava generalmente intorno ai 300 scudi, cifra già dimezzata rispetto alla metà del secolo precedente; varia poi fra i 200 e i 225 scudi nel periodo 1716-1732, e fra i 180 e i 190 nel decennio 1732-1742; nel 1752 è sceso a 96 scudi e nel 1762 ulteriormente a 84, quota che mantiene almeno fino al 1768⁵⁸.

Nel 1786 l'affitto delle cancellerie dello Stato pontificio costituisce complessivamente un corpo d'entrata di circa 1200 scudi⁵⁹, riscosso dagli affittuari generali dei feudi. Esso rappresenta per i Colonna l'unico introito rilevante dell'esercizio della giustizia, mentre assai più basso è il ricavato dalle patenti dei governatori e dei bargelli. L'altra cospicua entrata giurisdizionale, quella proveniente dalle composizioni versate dagli inquisiti e dai condannati all'erario baronale, che costituivano la cosiddetta «cassa dei malefici», era venuta meno da tempo⁶⁰, probabilmente in corrispondenza del passaggio dalla gestione diretta dei feudi al sistema dei grandi affitti, adottato sistematicamente dai Colonna a partire dal 1759⁶¹.

6. Il bargello e i birri sono presenti solo nelle udienze e nei governi indipendenti, mentre le altre terre sono servite dalle squadre delle rispettive udienze⁶². Il bargello dello stato di Pofi mantiene tre squadre, composte ognuna dal caporale e da quattro birri, con il compito di girare per il territorio, oltre a una quarta preposta alla custodia delle carceri e al servizio del tribunale dell'udienza, a

⁵⁸ AC, *Indice di Marino*.

⁵⁹ Agli sc. 1139,50 ottenuti sommando gli affitti indicati in tabella vanno aggiunti quelli di Pofi, Ripi e Arnara che, per analogia con gli altri governi di seconda classe, dovevano aggirarsi complessivamente intorno agli 80 scudi.

⁶⁰ «Niente rende la cassa de maleficij, perché Sua Eccellenza Padrone non è solita accordare alli Delinquenti le composizioni, anticamente però s'accordavano, e quello si pagava andava in beneficio dell'Eccellentissima Camera». AC, I GG 1-2, «Risposta dell'uditore di Ceccano». Nel 1600 i diritti di giustizia dello Stato pontificio fruttavano alla camera baronale la somma di 3330 scudi, cui si aggiungevano 805 scudi dagli affitti delle cancellerie e 330 dalle patenti degli ufficiali; già negli anni immediatamente successivi sembra però riscontrarsi una tendenza alla diminuzione. S. Raimondo, *Il prestigio dei debiti*, cit., pp. 119-120.

⁶¹ D. Armando, *Feudalità e giurisdizione criminale*, cit. p. 129. Sul sistema del grande affitto nei feudi romani cfr. G. Pescosolido, *Terra e nobiltà. I Borghese. Secoli XVIII e XIX*, Roma, Jouvence, 1979, pp. 83 sgg.; sui problemi che esso comportava dal punto di vista delle relazioni fra i baroni e le popolazioni soggette D. Armando, *La feudalità nello Stato pontificio*, cit., p. 774.

⁶² Nella circolare inviata dalla segreteria ai governi subordinati per trasmettere i quesiti della congregazione si indica loro di attestare fra l'altro «che in cadaun luogo non vi sono Bargello e Birri; ma che alle occorrenze sono sempre pronte, e trovansi sempre in giro le rispettive Squadre de' Capi de' Stati invigilando al servizio di Giustizia». AC, II GG 1-2.

Ceccano. A Genazzano esistono invece due squadre: la prima serve il capoluogo e le limitrofe Cave e Rocca di Cave, la seconda gira «per gli altri paesi della montagna». Mentre a Sonnino e a Paliano il bargello ha al suo servizio una squadra di quattro uomini, a Marino ha a disposizione un caporale e cinque birri, con i quali è tenuto ad accorrere in caso di necessità a Rocca di Papa, dove un altro bargello e due birri, oltre a servire il tribunale locale, hanno il compito di sorvegliare le macchie di proprietà del barone⁶³.

I bargelli sono nominati dal principe⁶⁴ e ricevono da lui una mensilità fissa, che varia a seconda dei luoghi: 58 scudi al mese a Ceccano, 24 a Marino, 18 a Sonnino, 15 a Genazzano, a Rocca di Papa e a Paliano; a loro volta però essi devono provvedere agli stipendi dei caporali e dei birri, che variano rispettivamente da 2,50 a 5,50 e da 2 a 3 scudi. La paga dei birri assorbe quindi completamente la mensilità dei bargelli delle due udienze, mentre agli altri rimane a disposizione uno stipendio fisso di 4,50-5 scudi che compensa il livello più basso assunto nel loro caso dagli incerti. Anche i bargelli, come i governatori e i cancellieri, traggono la quota principale del loro reddito dagli incerti⁶⁵, che dividono a metà con la loro squadra, ad eccezione delle tasse corrisposte dai carcerati, che tengono per sé⁶⁶. In alcuni feudi essi percepiscono anche delle entrate in natura – grano, che tengono per sé; vino, che spartiscono – che sembrano provenire dai donativi offerti dalle popolazioni per ingraziarsi la corte⁶⁷.

I bargelli dei governi indipendenti devono sobbarcarsi un peso di sc. 4,02½ a semestre fra patente e mance. Per quello dell'udienza di Ceccano, a fronte del livello elevato degli incerti percepiti, la somma sale a sc. 7,55 a semestre di patente e sc. 80 l'anno per le mance ai ministri del principe a Roma, oltre ad altri 50 per il mantenimento del cavallo. Generalmente i bargelli corrispondono inoltre alla camera baronale l'affitto del locale delle prigioni.

Le prigioni site nelle udienze e nei governi indipendenti sono composte di più locali differenziati, e consentono la detenzione prolungata degli imputati in attesa di giudizio. Le carceri di Ceccano, ad esempio, comprendono tre celle «segrete», due «larghe» per i carcerati non soggetti a isolamento, una stanza per le donne e una per i debitori. Nei governi subordinati le carceri sono più piccole, meno sicure, spesso umide e cadenti; le persone arrestate per reati gravi

⁶³ AC, II GG 2.

⁶⁴ Nel 1758 Benedetto XIV risolveva a favore dei Colonna una controversia con la comunità di Paliano che rivendicava il diritto di nominare il bargello. AC, III BB XIV, n. 65.

⁶⁵ Cfr. anche AC, III NC 2, n. 26. I dati relativi agli incerti sono approssimativi in quanto ci sono pervenute unicamente le dichiarazioni dei bargelli stessi, diversi dei quali avevano assunto i rispettivi incarichi da tre mesi, un tempo troppo limitato per permettere stime attendibili. Il bargello di Ceccano denuncia 360 scudi all'anno di incerti di sua pertinenza; quello di Marino 44 più 16 in natura.

⁶⁶ I carcerati per cause criminali erano tenuti a corrispondere 15 baiocchi per la carcerazione, e altri tre per ogni giorno di detenzione, fino a un massimo complessivo di sc. 2,15.

⁶⁷ Afferma il bargello di Genazzano: «Di altri incerti *in generi*, non ho avuto cosa alcuna, e né curo di averli, perché intendo fare l'obbligo mio, e non esser prevenuto da regali» (AC, II GG 1-2). Sull'usanza degli abitanti di Marino di offrire vino ai birri cfr. D. Armando, *Feudalità e giurisdizione criminale*, cit., p. 275.

vengono normalmente trasferite nelle prigioni delle rispettive udienze⁶⁸. I ministri dei tribunali attestano che ai carcerati viene somministrato del vitto (una razione quotidiana di pane e una minestra tre volte a settimana) ma non il vestiario, e che è offerta loro l'assistenza spirituale da parte del clero locale.

Solo occasionalmente, nella documentazione del 1786, è menzionata la figura del mandatario⁶⁹, incaricato di consegnare le citazioni del tribunale, ai cui emolumenti è dedicato un paragrafo delle *Tasse delle cancellerie*. Completano il quadro del personale delle curie feudali il procuratore fiscale e il difensore dei poveri. Il primo ha l'obbligo di «dar notizia al Tribunale dei delitti, quale [sic] accadono, d'insister, e far istanze, che si formino contra di essi li dovuti Processi, e di ricevere le Citazioni passive, quali si eseguiscono contra il Fisco, come anche difendere le raggioni del Fisco mede(simo)»⁷⁰. Nominato dal barone – a Marino, ma probabilmente anche altrove, la scelta ricade sull'erario e successivamente, scomparsa questa figura con la fine della conduzione diretta dei feudi, sul fattore del barone stesso –, egli non riceve compensi per il suo impiego, tranne talvolta alcuni sgravi⁷¹; normalmente però ricopre anche l'incarico di luogotenente, e in tale veste sostituisce il governatore in caso di assenza e ne percepisce gli incerti quando la carica è vacante.

Il procuratore fiscale è presente in quasi tutti i feudi⁷²; più numerosi sono quelli in cui manca il procuratore dei poveri⁷³. Quest'ultimo generalmente è scelto dalla comunità con l'approvazione del barone⁷⁴, con il compito di difendere gratuitamente quegli imputati che non siano in grado di pagare un proprio difensore. Tuttavia, almeno a Ceccano, il procuratore «ordinariamente difende quei Carcerati, che possono pagarlo», mentre gli altri fanno ricorso al procuratore dei vassalli poveri che il barone tiene presso di sé a Roma⁷⁵.

7. La pratica di retribuire gli ufficiali e i ministri di giustizia attraverso i proventi dei tribunali è tutt'altro che una prerogativa dei feudi Colonna. La troviamo

⁶⁸ AC, II GG 2, Lettera di Romualdo Patrei, cit.

⁶⁹ Al mandatario di Rocca di Papa vengono corrisposti 6 scudi l'anno dal cancelliere e dal viceduca.

⁷⁰ AC, II GG 2, Attestato del fiscale di Piglio; quello di Scurgola aggiunge che al procuratore fiscale spetta anche il compito di trasmettere al governatore «le Citazioni dal Corriere che si mandano da quelli tali Soggetti, che sogliono per Cause Criminali appellarsi alla Signatura di Giustizia, o altro Superiore Tribunale».

⁷¹ Ad Anticoli e a Trivigliano il procuratore fiscale paga per metà il prezzo della molitura nel mulino del barone.

⁷² Sono privi del procuratore fiscale i feudi di Rocca di Cave, Castro e Falvaterra.

⁷³ I governi di Castro, Falvaterra, Rocca di Papa, Morolo, Serrone, Patrica e Rocca di Cave non hanno procuratore dei poveri. Così Morolo, dove la comunità lo ha nominato ma non ne ha procurato l'approvazione da parte del barone.

⁷⁴ Il procuratore dei poveri riceve annualmente dalla comunità sc. 6 a Genazzano e a Paliano, 3 a Marino, 15 a Sonnino, dove è nominato dal barone; a Cave usufruisce di 6 scudi da un legato.

⁷⁵ AC, II GG 2, Lettera di Romualdo Patrei, cit.

adottata dai baroni del Regno di Napoli⁷⁶, mentre nello Stato pontificio i Borghese hanno smesso di corrispondere un salario fisso ai loro governatori già entro gli anni '30 del Seicento⁷⁷, e il già citato accorpamento dei governi minori operato da Pio VI partiva dalla constatazione che «gl'individui esercenti de' medesimi son costretti a ritirare il loro sostentamento da uno scarso fruttato derivante per lo più da incerti, lo che può facilmente trasportarli ad angariare li popoli soggetti alla loro potestà»⁷⁸. Tuttavia alla fine del Settecento il sistema degli incerti non è ancora uniformemente affermato né nelle comunità pontificie *immediate subjectae* né in quelle sottoposte al governo baronale⁷⁹.

Il questionario del 1786 ci consente di confrontare la struttura e le condizioni dei governi colonnesi con quelle che caratterizzano contemporaneamente la vicina signoria dei duchi Caetani⁸⁰. Si tratta di un complesso di dimensioni nettamente più ridotte: è infatti composto dai tre soli governi di Sermoneta, Cisterna e Bassiano. Come gli uditori degli stati colonnesi, il governatore di Sermoneta, indicato con il titolo di luogotenente, è anche giudice ordinario delle seconde istanze per Cisterna e Bassiano, mentre le terze istanze sono decise a Roma davanti al duca.

Diversamente da quanto abbiamo visto verificarsi nei feudi Colonna, non solo i bargelli ma anche i governatori e i cancellieri percepiscono uno stipendio mensile, versato loro dall'affittuario del feudo per conto del barone, che contribuisce per circa la metà al reddito complessivo di giudici e bargelli, mentre è assai più ridotto per i cancellieri, che d'altra parte non sono tenuti a corrispondere alcun affitto, ma unicamente un tenue emolumento per la patente. Sommando stipendi fissi e incerti, il livello delle entrate dei governatori risulta mediamente di poco superiore che nei feudi Colonna (20 scudi al mese, di cui 10 fissi, a Sermoneta; 14 e 12,50, di cui 8 e 6 fissi, rispettivamente a Cisterna e Bassiano), mentre le rendite dei cancellieri dichiarate nelle risposte al questionario sono in genere inferiori (allo stipendio di 2,75, 2,50 e 1 scudo percepiti dai cancellieri di Sermoneta, Cisterna e Bassiano si sommano rispettivamente sc. 10, 6 e 3,75 di incerti). Lo stipendio dei bargelli, compreso fra i 10 e 12,50 scudi al mese, è inferiore a quello corrisposto dai Colonna, ma anche le spese

⁷⁶ Cfr. T. Astarita, *The Continuity of Feudal Power*, cit., p. 123; M. N. Miletta, *Salario dei magistrati e jus sententiae nel Regno di Napoli*, in «Archivio storico per le province napoletane», CVII, 1989, p. 195.

⁷⁷ B. Forclaz, *La famille Borghese et ses fiefs*, cit., p. 123.

⁷⁸ *Bullarii Romani Continuatio*, t. VIII, cit., p. 425.

⁷⁹ Per le comunità *immediate subjectae* della Romagna si vedano le risposte al questionario del 1786 studiate in C. Casanova, *Comunità e governo pontificio in Romagna in età moderna*, Bologna, Clueb, 1988, pp. 246-247.

⁸⁰ Archivio Caetani, Roma, *Miscellanea*, 404 (141), «Risposte ai quesiti della circolare della S. Congregazione particolare deputata per la nuova legislazione criminale dei 18 marzo 1786 relativamente ai feudi dell'Eccellentissima Casa Caetani cioè Sermoneta Bassiano e Cisterna in provincia di Marittima e Campagna». Cfr. D. Armando, *Assetto territoriale e dinamiche dei poteri nel Ducato di Sermoneta (1586-1817)*, in *Bonifacio VIII, i Caetani e la storia del Lazio*, Roma, "L'Erma" di Bretschneider, 2004, pp. 143-174. Per le risposte alla circolare relative ai quattro feudi del Comune di Roma cfr. C. Ferrantini - A. Montano, *I quattro feudi del popolo romano: la giurisdizione baronale dei Conservatori della Camera Capitolina*, in «Rivista storica del Lazio», VI, 9, 1998, p. 102.

per le squadre di birri sembrerebbero più ridotte. Come quelli dei Colonna, anche i tre feudi Caetani sono provvisti di un procuratore fiscale di nomina baronale, che a Sermoneta e a Bassiano si aggiudica il 15% dei proventi del danno dato, e di un difensore dei poveri, cui si aggiunge quello che il duca tiene presso di sé a Roma per «assistere colle difese li delinquenti vassalli». L'altra differenza significativa fra l'amministrazione dei feudi Colonna e Caetani consiste nel fatto che nei secondi continua ad esistere la casse dei malefici, che raccoglie le quote dei proventi di giustizia spettanti alla camera baronale; questi tuttavia risulterebbero minimi, giacché il duca, che dichiara di spendere annualmente per l'esercizio della giustizia quasi 1500 scudi l'anno, sarebbe solito condonare le pene pecuniarie su istanza dei rei.

8. Oltre che sul livello e sulle forme di retribuzione degli ufficiali di giustizia, le preoccupazioni dei contemporanei e i tentativi di intervento del potere centrale nei confronti dell'amministrazione della giustizia da parte dei baroni romani erano incentrati sul grado di preparazione dei governatori. Nel 1744, Benedetto XIV vietava ai giurisdicenti dei luoghi baronali che fossero privi di laurea di interporre decreti di volontaria giurisdizione nei contratti che riguardanti donne e minori, demandando tale facoltà all'ordinario ecclesiastico del luogo⁸¹. Il conseguente memoriale con cui Fabrizio Colonna chiedeva, con successo, al pontefice che, nei suoi feudi retti da un governatore non laureato, donne e pupilli potessero rivolgersi invece all'uditore, sembra indicare che a quell'epoca parte dei governi colonnesi fossero retti da ufficiali non provvisti del titolo dottorale: una condizione peraltro comune in altre signorie, come quella dei Borghese, e negli stessi territori direttamente dipendenti dalla Santa Sede⁸².

Viceversa alcuni anni più tardi il possesso della laurea appariva un requisito imprescindibile per entrare nel giro dei governi. Su cinquantacinque uditori e governatori dei feudi Colonna dello Stato pontificio in carica nel periodo 1769-1792⁸³, solo due non sono indicati con il titolo di "dottore". Uno dei due, Gio-

⁸¹ Costituzione *Romanae Curiae* (21 dicembre 1744), in *Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae XIV Bullarium*, t. I, Romae, Typis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, 1746, p. 478. Cfr. D. Armando, *I poteri giurisdizionali*, cit., p. 217, e *La feudalità nello Stato pontificio*, cit., p. 769.

⁸² AC, III BB LXVIII, n. 21; il rescritto favorevole del pontefice, del 1751, è in AC, III BB XIV, n. 53. Cfr. B. Forclaz, *La famille Borghese et ses fiefs*, cit., pp. 93-98; B. G. Zenobi, *Ceti e poteri nella Marca pontificia. Formazione e organizzazione della piccola nobiltà fra '500 e '700*, Bologna, Il Mulino, 1976, pp. 248 sgg.

⁸³ A questo periodo si riferiscono due serie, una per lo Stato di Genazzano, l'altra per lo Stato di Pofi, composte ognuna di tre registri, in cui sono annotati i nomi dei giudici e dei bargelli, disposti per nome e per governo e per quadri complessivi semestrali. AC, III EB 19, «Mute annuali de' giudici e bargelli dello Stato di Genazzano»; III EB 20, «Nomi dei giudici e bargelli dello Stato di Genazzano e luoghi ove essi risiedono»; III EB 21, «Giusdicenze e bargellati dello Stato di Genazzano co' nomi de' giudici e bargelli»; III NC 1, «Nomi dei giudici e bargelli dello Stato di Pofi e luoghi ove essi risiedono»; III NC 2, «Mute annuali de' giudici e bargelli dello Stato di Pofi»; III NB 3, «Giusdicenze e bargellati dello Stato di Pofi co' nomi de' giudici e bargelli». Registri analoghi esistono anche per i feudi abruzzesi degli stati di Tagliacozzo e Atessa (II M 10-11 e 14-15).

vanni Galli da Subiaco, governatore a Vico e a Supino fra il 1785 e il 1788, invece del «privilegio» del dottorato poteva esibire un rescritto pontificio «facoltativo per un tal privilegio, ma per un solo Triennio da incominciare dal giorno, in cui fosse entrato per giudice»: fu licenziato allo scadere dei tre anni, essendo stato avvisato fin dall'aprile 1787 «che in tempo avesse pensato a riprocurarsi tal facoltà, ed a documentarla validamente poiché in caso diverso non sarebbe potuto rimanere nel giro»⁸⁴.

Di trentasette di questi cinquantacinque giurisdicenti siamo a conoscenza del luogo di origine. Solo sette di loro sono originari dei feudi Colonna dello Stato pontificio, mentre il nucleo più consistente è rappresentato dai diciassette governatori provenienti dalle aree limitrofe delle provincie del Lazio e della Marittima e Campagna⁸⁵. Allontanandosi progressivamente, uno è «cittadino romano», due vengono dalla Sabina, cinque sono marchigiani, due umbri, due romagnoli. L'unico a non essere suddito pontificio viene dal Regno di Napoli, più precisamente dalla Terra di Bari. Non si verifica mai il caso che un vassallo sia chiamato a governare il proprio paese di origine, ma questa misura, che assieme alla frequente rotazione delle cariche doveva contenere le connivenze fra giudice e società locale, è limitata dalla funzione di supplenza assunta dal luogotenente, soprattutto nelle terre in cui il giudice era in comune con altri feudi vicini ed era quindi frequentemente assente. Il fatto che buona parte dei governatori fosse reclutata nei feudi e nell'area circostante poteva creare degli inconvenienti, quando a una comunità veniva destinato un governatore originario di un paese rivale⁸⁶.

I governi dei Colonna sembrano costituire un posto relativamente ambito: almeno quattro dei governatori del 1769-92 provengono infatti da un incarico di governatore o di cancelliere presso un altro barone⁸⁷. Una volta entrati nel giro, a volte su raccomandazione di un personaggio influente o di un membro dell'amministrazione baronale, viene loro assegnato di norma un governo minore⁸⁸. In seguito essi sono sottoposti a un sistema di rotazione periodica degli incarichi: ogni sei mesi vengono rinnovate le patenti a tutti i governatori che, a seconda dei casi, sono mantenuti nell'incarico o trasferiti ad un altro governo. Una permanenza di cinque anni nello stesso governo è un fatto eccezionale⁸⁹.

⁸⁴ AC, III EB 20, c. 74.

⁸⁵ Il reclutamento dei governatori all'interno della stessa signoria era escluso nel Regno di Napoli, mentre ancora agli inizi del Settecento risultava frequente nei feudi Borghese dello Stato pontificio. B. Forclaz, *La famille Borghese et ses fiefs*, cit., pp. 95-96.

⁸⁶ AC, *Paliano, corrispondenza*, 1799, Memoria dei pubblici rappresentanti contro la nomina a viceduca di A. Bonanni di Genazzano.

⁸⁷ Tutti presentano l'autorizzazione a lasciare l'incarico rilasciata dal feudatario che avevano servito.

⁸⁸ Su trentaquattro governatori entrati fra il 1769 e il 1792, ben quattordici hanno avuto come primo incarico Anticoli, quattro Patrica, tre Sonnino, Supino o Vico, due Cave, altrettanti Genazzano e S. Stefano, uno Rocca di Papa. Sul reclutamento e le carriere dei giudici nei feudi Borghese cfr. B. Forclaz, *La famille Borghese et ses fiefs*, cit., p. 98-104.

⁸⁹ La pratica della rotazione dei giudici all'interno della giurisdizione costituisce un fenomeno diffuso, presente, fra l'altro, nei governi regi dell'Italia meridionale: cfr. A.

L'alternanza riguarda anche i titolari dei governi più importanti e remunerativi, e non sempre doveva risultare gradita: in due casi i titolari dell'udienza di Genazzano o di Ceccano preferiscono lasciare il giro piuttosto che accettare il trasferimento a un governo inferiore⁹⁰. Fra il 1769 e il 1792 altri cinque giudici lasciano i governi Colonna di propria volontà, uno dei quali perché ha trovato un incarico analogo in una comunità pontificia. La presenza di una forte selezione operata nei confronti dei governatori, in particolare di quelli di nuova nomina, è testimoniata dall'alto numero di licenziati: ventotto, di cui la metà entro il quarto anno dall'ingresso nel giro.

Di Girolamo Luzi, vassallo del feudo di Giuliano, entrato nel giro dei governi Colonna nel 1765 e rimosso nel 1779, disponiamo di una supplica avanzata nel 1790 per essere riammesso⁹¹. Il curriculum che allega ci consente in via eccezionale di delineare sommariamente la formazione e le vicende di un governatore. Conseguita la laurea dottorale alla Sapienza e il notariato, Luzi era entrato una prima volta nel giro di casa Colonna, dove aveva esercitato per diciassette anni finché non era stato licenziato dal governo di Sonnino «per avere fatti alcuni salvi condotti a tempo a certi contumaci», cosa che giustifica con l'intenzione di «avere nelle mani que' banditi, che perturbavano la pubblica quiete e pace». A estrometterlo era stata la Consulta, il che indica un certo grado di controllo della congregazione pontificia sui giurisdicenti baronali, per lo meno nell'ambito dei provvedimenti contro il banditismo⁹². A detta dell'interessato il provvedimento non implicava l'inabilitazione «a poter esercitare gli altri governi della detta casa eccellentissima»; tuttavia una volta espulso da Sonnino aveva retto per un anno il governo di Rocca Gorga, feudo degli Orsini, per due anni quello di Fiano, feudo del duca Ottoboni nel Patrimonio, ed era poi passato all'«uditorato di Montelibretto, e di altri governi dell'Eccellentissima Casa Barberini per lo spazio di circa sei anni». Non spiega come mai abbia perduto l'incarico presso i Barberini e si sia trovato costretto a implorare il principe Colonna perché gli conferisca «un qualche governuccio». Dei Barberini allega una patente del 1785, che gli confermava per sei mesi l'incarico di uditore dello stato di Montelibretti, ma non esibisce alcun documento di benservito. Almeno fino al 1792 non risulta essere stato riassunto dai Colonna.

Una carriera senza grandi prospettive di ascesa e con notevoli rischi di caduta è quella che traspare dal ricorso di Luzi, ma che doveva essere comune alla

Spagnoletti, *Giudici e governatori regi nelle università meridionali (XVIII secolo)*, in «Archivio storico per le province napoletane», CV, 1987, pp. 430-439.

⁹⁰ In alcuni casi il passaggio a un governo particolarmente ricco costituisce una ricompensa per il buon operato di un governatore: alla fine del 1792 Filippo Colonna comunica al governatore di Rocca di Papa il suo trasferimento a Piglio come premio per la sua «fedele, onorata, e lunga condotta»; il 7 novembre gli aveva inviato cento scudi a titolo di gratificazione «da non passare in esempio». AC, *Lettere per Marino e Rocca di Papa*, 1792.

⁹¹ AC, *Giuliano, corrispondenza*, sec. XVII ex.- XVIII ex.

⁹² Sulla questione del grado di controllo esercitato dalla Sacra Consulta nelle terre baronali cfr. D. Armando, *I poteri giurisdizionali*, cit., pp. 212-216, 223-227, e *La feudalità nello Stato pontificio*, cit., pp. 768-769.

maggior parte dei governatori dipendenti dai Colonna e, in generale, dai baroni romani⁹³. Sono rari coloro che lasciano l'incarico per averne trovato un altro migliore altrove, mentre non risulta nessun caso di ascesa nei gradi della stessa amministrazione familiare: la prospettiva, per chi non veniva subito licenziato, era quella del periodico avvicinarsi di governi diversi.

Nello stesso periodo compreso fra il 1769 e il 1792 si alternano nei feudi Colonna trentacinque bargelli. L'area di reclutamento privilegiata sembra essere il Regno di Napoli, da dove provengono otto dei tredici di cui è indicata la patria⁹⁴; altri tre sono originari della Marittima e Campagna, uno è romano e uno marchigiano. Come per i governatori, anche per i bargelli è registrata in qualche caso la raccomandazione⁹⁵; anche i bargelli, una volta entrati nel giro, sono sottoposti alla rotazione e molto raramente il loro primo incarico è un'udienza⁹⁶.

Anche fra i bargelli viene operata una forte selezione nei primi anni: dei ventidue rimossi dall'incarico, ben diciotto sono licenziati entro il quinto anno, e nove di loro entro il secondo; accade in tre casi che un bargello espulso sia riammesso nel giro⁹⁷. Sette sono invece quelli che lasciano spontaneamente l'incarico: due perché non accettano il bargellato di Sonnino, dove particolarmente forte era il fenomeno del banditismo, due per aver trovato un posto migliore a Roma o in un governo della Consulta, mentre un altro, Andrea Cappuccio, lascia il bargellato di Marino «essendosi intimorito per alcuni ricevuti insulti»⁹⁸. Un solo bargello è ucciso durante il suo incarico.

9. Gli anni successivi al 1786 vedono alcuni mutamenti nella struttura dei tribunali colonnesi, che riguardano in particolare i feudi di Marino e Rocca di Papa e che sembrano in qualche modo venire incontro alle preoccupazioni sulle condizioni economiche del personale di giustizia sollevate dal questionario e dai motupropri di Pio VI. Nell'ottobre 1788 Rocca di Papa torna ad avere, come avveniva anticamente, un governo proprio, distinto da quello di Marino il cui viceduca mantiene però la competenza sulle sue cause di seconda istanza⁹⁹.

⁹³ Cfr. B. Forclaz, *La famille Borghese et ses fiefs*, cit., pp. 106-107.

⁹⁴ Per uno di loro, Filippo Leva, la patria si desume dalle risposte al questionario del 1786 (AC, II GG 1-2).

⁹⁵ Inoltre almeno due bargelli avevano ricoperto lo stesso incarico nei feudi dei Colonna dello Stato di Tagliacozzo, nel Regno di Napoli, e altri tre servivano nelle loro squadre dello Stato pontificio come caporali.

⁹⁶ Fra i bargelli entrati in servizio dopo il 1769, undici hanno come primo incarico Sonnino, sei Rocca di Papa, quattro Marino e tre Genazzano.

⁹⁷ Domenico Gigli, entrato in servizio nel 1769, è licenziato nel 1771 «per premure della corte di Napoli ove era contumace»; riammesso nel 1782, nello stesso anno «si pose in fuga» nuovamente «per sospetto di alcuni pregiudizj nella Corte di Napoli»; riammesso una seconda volta nel 1784, nel 1792 è ancora in servizio. AC, III NC 3, p. 27.

⁹⁸ AC, III EB 21, f. 76r.

⁹⁹ AC, III EB 21, ff. 2r e 103v; ivi, *Lettere per Marino e Rocca di Papa*, 1788, Filippo Colonna al viceduca di Marino, 28 novembre. Il governo di Rocca di Papa viene ascrivito alla quarta classe, mentre Marino scende dalla seconda alla terza.

Un anno e mezzo dopo, nell'aprile 1790, ferma restando la distinzione fra i due governi, il bargellato di Rocca di Papa viene annesso a quello di Marino, con l'intento di migliorare la sorveglianza delle macchie risparmiando contemporaneamente sulle spese¹⁰⁰, ma è ristabilito nel giro di un paio mesi¹⁰¹. Tuttavia la tendenza negli anni successivi rimane quella di provare a conciliare economia ed efficienza riducendo gli organici e migliorando contemporaneamente il trattamento economico di ufficiali e ministri. Particolarmente significativi appaiono i provvedimenti del 1792 che introducono un pur tenue stipendio annuo (18 scudi) per il viceduca di Marino, riducono l'affitto della cancelleria, aumentano lo stipendio del bargello e riducono la sua squadra di una unità, tagliando però al tempo stesso drasticamente gli emolumenti che percepiva dai carcerati¹⁰². Due anni più tardi viene formulato un progetto generale di riduzione delle squadre e di aumento degli stipendi ai bargelli, che comprende l'introduzione di uno stipendio fisso anche per quello di Genazzano¹⁰³.

Nel 1796, infine, Filippo Colonna dispone un regolamento organico per l'amministrazione della giustizia nei feudi, la cui applicazione è interrotta dall'invasione francese, ma che per quanto riguarda l'organizzazione e la gerarchia dei tribunali rispecchiava sostanzialmente la situazione vigente¹⁰⁴.

¹⁰⁰ AC, III EB 21, f. 103v; ivi, *Lettere per Marino e Rocca di Papa*, 1790, Lettera al viceduca di Marino, 20 marzo. La squadra di Marino è aumentata di sole due unità, cui si aggiunge il guardiano assunto per la macchia di Rocca di Papa. I ministri dei Colonna prevedono che risiedendo a Marino il bargello e i birri «non prenderanno obbligazioni coi Terrazzani di Rocca di Papa, come necessariamente avviene nel Bargello, e Birri ivi ora situati di permanenza, ed in conseguenza useranno meno condiscendenze». AC, III KB 4, n. 3, «Piano economico per la riunione dei Bargellati di Marino, e Rocca di Papa», s.d.

¹⁰¹ AC, *Lettere per Marino e Rocca di Papa*, 1790, Lettera al viceduca di Marino, 2 giugno. In una successiva lettera, del 5 giugno, Filippo Colonna fissa l'emolumento del bargello di Marino a 6 scudi, purché mantenga la squadra di sei uomini ai quali dovrà corrispondere 35 paoli (sc. 3,50) ognuno, con un sovrappiù per il caporale, e precisa di aver fissato «una tal mensualità di molto aumentata alla passata tanto per facilitare il rinvenimento di detti birri, quanto perché sicuramente siano tutti soggetti della maggior idoneità».

¹⁰² AC, *Lettere per Marino e Rocca di Papa*, 1792, Lettere al viceduca e all'affittuario di Marino, 12 aprile. Il principe inoltre esime il viceduca e il bargello dalle spese di pigione e il secondo anche dalla patente. L'affitto della cancelleria passa a sc. 12 l'anno, gli stipendi del bargello, del caporale e dei quattro birri rispettivamente a 7, a 4, e a 3,50 scudi al mese, con l'obbligo al bargello di mantenere a sue spese gli eventuali rinforzi temporanei richiesti dalle circostanze. I carcerati criminali, con l'eccezione dei poveri, sono tenuti al pagamento 20 baiocchi indipendentemente dalla durata della carcerazione, mentre in precedenza potevano arrivare a pagare dieci volte tanto.

¹⁰³ AC, III NC 2, n. 26.

¹⁰⁴ ASR, *Statuti*, 674/1, «Regolamenti colle tasse degli emolumenti per li ministri dei tribunali delli Stati di Pofi, e di Genazzano. Ordini colle tasse per la milizia urbana dei medesmi stati e privilegi competenti alla stessa milizia e alla soldatesca della fortezza di Paliano», 1796. Il fatto che del documento si sia conservata un'unica copia manoscritta, corredata di aggiunte a margine e senza sottoscrizione né altri segni di un'effettiva promulgazione, fa ritenere che si tratti di un progetto mai entrato in vigore, sebbene una circolare della Congregazione del Buon Governo alle comunità dei feudi Colonna, conservata in AC, II GG 2, faccia riferimento a una riforma dei tribunali appena realizzata dal barone. Sui contenuti del regolamento cfr. V.

10. Le linee di tendenza che avevano improntato i provvedimenti della seconda metà del Settecento in materia di giurisdizioni baronali si affermano nella prima Restaurazione in un clima generale sostanzialmente mutato. All'interno della bolla *Post diuturnas* del 30 ottobre 1800, che ridefinisce complessivamente l'amministrazione giudiziaria dello Stato, il nuovo pontefice estende ai tribunali feudali alcuni provvedimenti che riprendono i tentativi di riforma di Benedetto XIV e Pio VI e rispondono alle preoccupazioni espresse nella citata memoria dell'8 agosto¹⁰⁵, quali l'obbligo di sottoporre le condanne a pene afflittive al giudizio di una congregazione di legali scelti del barone stesso, e l'abolizione degli emolumenti corrisposti dai giudici per il rinnovo periodico delle patenti; ad essi si aggiunge una notevole intensificazione del controllo della Sacra Consulta sui processi penali delle curie baronali e sulle rispettive sentenze¹⁰⁶.

Dal canto suo Filippo Colonna dichiara di volersi «uniformare alle Leggi Sovrane», oltre che «procurare la maggior felicità» dei vassalli, quando, il 30 marzo 1802, emana un provvedimento che riorganizza l'ordinamento giudiziario dei suoi feudi portando a cinque il numero delle udienze e assegnando a tutti i giudici uno stipendio fisso¹⁰⁷. La creazione delle nuove udienze è motivata dall'«esperienza di molti Anni, che l'unione delle cause maggiori, e così dette cavalcabili dell'uno, e dell'altro Stato nella sola Persona de due rispettivi Uditori riesciva notabilmente contraria a quel sollecito disbrigo delle medesime, che la giustizia esigge». L'istituzione dello stipendio mensile è presentato come un adeguamento alle nuove normative sovrane, volto altresì a «rendere più comoda» la condizione dei giudici, «e con ciò farli sempre più lontani dal pericolo di angariare li Popoli, ai quali presiedono».

La riorganizzazione del sistema giudiziario prosegue nei mesi successivi con la pubblicazione di una nuova tassa delle cancellerie e di un editto che definisce in maniera più stringente le responsabilità dei governatori¹⁰⁸. Il tentativo di as-

Celletti, *Pofi, terra della Campagna di Roma*, Roma, F.lli Palombi, 1957, pp. 199-204; F. M. Campoli, *Pofi*, cit., pp. 260 sgg.

¹⁰⁵ Cfr. *supra*, par. 1.

¹⁰⁶ *Bullarii Romani Continuatio*, cit., t. XI, 1846, pp. 61-66. Cfr. D. Armando, *Da "quasi sovrano" a "semplice privato"*, cit., pp. 177-178.

¹⁰⁷ AC, III FF 1, n. 44, Notificazioni di Filippo Colonna, del 30 marzo 1802. Nello Stato di Genazzano le terre di Vico, Collepardo, Anticoli e Trivigliano sono assoggettate al nuovo uditore di Paliano, mentre all'uditore di Genazzano restano sottoposte Cave, Rocca di Cave, Serrone e Piglio. Nello Stato di Pofi, all'udienza di Ceccano, che continua a comprendere Pofi, Arnara, Ripi e Falvaterra, si aggiungono quelle di S. Lorenzo e di Supino, competenti la prima su S. Stefano, Giuliano, Castro e Vallecorsa, la seconda su Morolo, Patrica e Scurgola. Restano indipendenti Sonnino e Marino con Rocca di Papa. I giudicati degli uditori di Supino e S. Lorenzo passano in seconda istanza all'uditore di Ceccano, quelli di quest'ultimo all'uditore di Supino, quelli dell'uditore di Genazzano all'uditore di Paliano e viceversa. A due legali, con sede rispettivamente a Ceccano e a Paliano, è affidato il compito di decidere se concedere o meno le terze istanze.

¹⁰⁸ AC, III FF 1, n. 43, Editti del 1° ottobre 1802 e del 1° marzo 1803.

sicurare a questi ultimi una condizione più stabile si infrange però contro il saldo fortemente passivo dell'amministrazione della giustizia, che induce già nel 1804 a una drastica riduzione degli stipendi¹⁰⁹.

Il problema dell'«appuntamento troppo scarso degli impiegati baronali» che, se da un lato rappresenta un «comodo» dal quale i baroni «non declineranno mai spontaneamente», fa ricadere dall'altro sulle popolazioni «gli arbitri, e le inesattezze de' giudicenti, che han bisogno di provvedere indirettamente alla loro sussistenza», è nuovamente sollevato, agli esordi della seconda Restaurazione, dal presidente della Commissione di Stato, lo «zelante» monsignor Rivarola, pur in un parere fortemente favorevole al ripristino delle giurisdizioni feudali che erano state nuovamente soppresse dal governo napoleonico¹¹⁰.

Il ripristino, caso unico nel panorama degli Stati italiani della Restaurazione, ebbe effettivamente luogo il 30 luglio 1814, e poche settimane dopo Filippo Colonna poteva nominare i nuovi giudici ed elaborare nuovi piani di risistemazione delle udienze¹¹¹. Anche nello Stato pontificio, tuttavia, l'esperienza napoleonica aveva reso impossibile il ritorno allo *status quo ante*, e la sopravvivenza delle giurisdizioni baronali si rivelava incompatibile con il piano di accentramento e uniformazione dell'amministrazione statale propugnato da Ercole Consalvi. La singolare strategia adottata dal segretario di Stato di Pio VII, nell'ambito dell'ampia riforma amministrativa attuata con il motuproprio del 6 luglio 1816, consiste nel concedere ai baroni la facoltà di rinunciare alle giurisdizioni e sottoporre coloro che decidessero di mantenerle da un lato a un forte aggravio di spese, incluso l'obbligo di «fissare ai loro governatori un assegno congruo mensile, e così alli cancellieri, e fiscali»; dall'altro a un rafforzato controllo da parte delle istituzioni statali che li priva di fatto di ogni autonomia¹¹². Pochi mesi dopo una nuova circolare che stabilisce i pesi connessi alla giurisdizione e fissa in 15 scudi lo stipendio mensile minimo dei giudici baronali, equiparandolo a quello vigente nei governi *immediate subjecti*, contribuisce senz'altro a fiaccare l'iniziale resistenza dei feudatari. È proprio l'anziano principe di Paliano ad aprire la serie delle rinunce dichiarando, secondo la testimonianza del suo storiografo, «che non badava a spese, ma non soffriva vincoli» e che intendeva «esser quasi sovrano, come i suoi Antenati, o semplice privato»¹¹³: una dichiarazione che traduce bene l'importanza simbolica che l'esercizio della giurisdizione manteneva per l'erede di una famiglia che aveva costituito fino agli inizi dell'età moderna una potenza autonoma nello scenario politico italiano, ma che nasconde la contraddizione, anch'essa radicata nel lungo periodo, fra l'esigenza di contenere le spese a fronte del secolare declino delle entrate giurisdizionali, e il mantenimento di quelle prerogative pubbliche e di quella funzio-

¹⁰⁹ D. Armando, *Da "quasi sovrano" a "semplice privato"*, cit., pp. 184-188.

¹¹⁰ ASV, *Segreteria di Stato, Interni*, 1814, rubr. 91, fasc. 1.

¹¹¹ D. Armando, *Da "quasi sovrano" a "semplice privato"*, cit., pp. 188-194.

¹¹² *Bullarii Romani Continuatio*, cit., t. XI, 1849, pp. 51-52; cfr. D. Armando, *Da "quasi sovrano" a "semplice privato"*, cit., pp. 194-199.

¹¹³ A. Coppi, *Memorie colonnesi*, Roma, Salviucci, 1855, p. 414.

ne paternalistica di “buon governo” dei vassalli che costituivano ancora, agli inizi dell'Ottocento, uno dei fondamenti del potere e del prestigio baronale¹¹⁴.

¹¹⁴ Cfr. M. Caffiero, *Tradizione o innovazione? Ideologie e comportamenti della nobiltà romana in tempo di crisi*, in M. A. Visceglia (a cura di), *Signori, patrizi, cavalieri in Italia centro-meridionale nell'Età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1992, pp. 369-389.



David Armando

ISPF-CNR, Napoli – CéSor-EHESS/CNRS, Paris
armando@ispf.cnr.it

– I tribunali dei feudi Colonna nello Stato pontificio alla fine del Settecento. Struttura, composizione, rendite

Citation standard:

ARMANDO, David, I tribunali dei feudi Colonna nello Stato pontificio alla fine del Settecento. Struttura, composizione, rendite. Laboratorio dell'ISPF. 2017, vol. XIV (17). DOI: 10.12862/Lab17RMD.

Online: 20.12.2017

ABSTRACT

The courts of the Colonna's fiefs in the Pontifical States at the end of the 18th Century. Structure, composition and revenues. The issue of feudal jurisdictions in the Pontifical States in the Modern Age is addressed in this article by analyzing the case study of the lands ruled by the Colonna family. Based on the answers to a questionnaire drawn up by the government in 1786, the Author reconstructs the structure of the courts and the revenue of their staff; based on the registers of the governors and sheriffs he sketches their origins and careers. The contemporaries' complaints about the progressive decline of the jurisdictions' revenues, which affected their administration and multiplied abuses, seems to be confirmed. The efforts by the pontifical government and by the landlords themselves to improve the condition of the courts' officers and ministers are only partially successful and only after the revolutionary period would more radical measures be adopted, forecasting the abolition of feudal jurisdictions.

KEYWORDS

Feudalism; Justice; Pontifical States; Princes Colonna; 18th Century

SOMMARIO

L'articolo affronta il tema delle giurisdizioni feudali nello Stato pontificio alla fine dell'età moderna analizzando il caso specifico della signoria della famiglia Colonna. Sulla base delle risposte a un questionario redatto dal governo papale nel 1786, l'autore ricostruisce l'articolazione dei tribunali e i redditi del personale di giustizia; sulla base dei registri dei governatori e dei bargelli ne delinea provenienza e carriere. Si conferma il fenomeno, lamentato dai contemporanei, di un progressivo declino delle entrate giurisdizionali che si ripercuote sull'amministrazione moltiplicando gli abusi. I tentativi del governo e degli stessi feudatari di migliorare la condizione dei giudici e degli altri ufficiali sortiscono solo effetti parziali e bisognerà attendere gli sconvolgimenti dell'età rivoluzionaria per assistere a provvedimenti più drastici, che anticipano la fine delle giurisdizioni feudali.

PAROLE CHIAVE

Feudalità; Giustizia; Stato pontificio; Principi Colonna; XVIII secolo

Laboratorio dell'ISPF
ISSN 1824-9817
www.ispf-lab.cnr.it

